

Disposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali

Versione 2.1 dal 31 luglio 2016

Sommario

1.	Campo d'applicazione	2
2.	Compiti e competenze degli organi dei corsi	2
2.1	Commissione di vigilanza	3
2.2	Enti responsabili dei corsi	3
2.3	Commissioni regionali dei corsi	3
2.4	Centri di CI	4
3.	Standard di qualità	5
4.	Controllo delle competenze nei CI	6

Disposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali

1. Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali completano le disposizioni contenute nelle ordinanze sulla formazione professionale di base e nei piani di formazione per le seguenti formazioni di base MEM:

- Costruttrice d'impianti e apparecchi AFC / Costruttore d'impianti e apparecchi AFC
- operatrice in automazione AFC / operatore in automazione AFC
- montatrice in automazione AFC / montatore in automazione AFC
- elettronica AFC / elettronico AFC
- progettista meccanica AFC / progettista meccanico AFC
- aiuto meccanica CFP / aiuto meccanico CFP
- polimeccanica AFC / polimeccanico AFC
- meccanica di produzione AFC / meccanico di produzione AFC

Definiscono compiti e competenze degli organi dei corsi, standard di qualità per i corsi interaziendali e altri luoghi di formazione simili nonché procedura e contenuti dei controlli delle competenze nei CI.

2. Compiti e competenze degli organi dei corsi




Fig. Struttura organizzativa dei corsi interaziendali

Disposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali

2.1 Commissione di vigilanza

I compiti della commissione di vigilanza sono assunti dalla «Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità nelle formazioni dell'industria meccanica, elettrica e metallurgica». Questa commissione è istituita dalle competenti organizzazioni del ramo professionale MEM e lavora conformemente alle disposizioni di un regolamento interno.

Compiti in qualità di commissione di vigilanza sui corsi interaziendali

- La commissione provvede, in stretta collaborazione con i cantoni competenti, all'istituzione di enti responsabili per i corsi interaziendali.
- Definisce e aggiorna periodicamente l'estratto del catalogo competenze-risorse concernente i corsi interaziendali e gli standard di qualità dei corsi.
- Coordina a livello svizzero i corsi interaziendali per il ramo professionale MEM.
- Assume a livello svizzero la vigilanza professionale sulle commissioni dei corsi.
- In collaborazione con i cantoni e gli enti responsabili dei corsi, adotta concrete misure di miglioramento qualora vengano riscontrate lacune e disfunzioni.
- Offre una piattaforma per lo scambio di esperienze a livello svizzero.
- Valuta i rapporti redatti dalle commissioni dei corsi e informa sui risultati.
- Redige un rapporto all'attenzione dei cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro coinvolte.

2.2 Enti responsabili dei corsi

Sono responsabili dei corsi le organizzazioni del mondo del lavoro come le associazioni professionali regionali e cantonali oppure le associazioni di maestri di tirocinio oppure ancora le associazioni professionali a livello svizzero.

Compiti degli enti responsabili dei corsi

- Gli enti responsabili dei corsi istituiscono le commissioni regionali dei corsi per le rispettive formazioni professionali di base.
- Esercitano la vigilanza strategica ed economico-aziendale sulle commissioni dei corsi nel proprio campo di competenza.
- Approvano i rapporti e le contabilità annuali delle commissioni dei corsi.

2.3 Commissioni regionali dei corsi

Una commissione regionale (o cantonale) dei corsi è responsabile per l'organizzazione, lo svolgimento e la vigilanza dei corsi di una o più formazioni professionali MEM. È composta da 5 a 9 membri. In questa commissione il cantone sede della commissione dei corsi delega una / un rappresentante dell'ufficio preposto alla formazione professionale; anche le scuole professionali vi sono rappresentate con un proprio membro. I membri rimanenti sono ripartiti in modo da rappresentare adeguatamente tutti i gruppi di interesse. La commissione dei corsi si autocostruisce.

Disposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali

Compiti delle commissioni regionali dei corsi

- Le commissioni regionali dei corsi elaborano il programma dei corsi in base al catalogo competenze-risorse.
- Con le scuole professionali concordano i contenuti dei corsi e l'insegnamento professionale dal punto di vista dei contenuti e dei tempi.
- Valutano i centri dei corsi e conferiscono loro l'incarico di svolgere i corsi stessi.
- Coordinano e sorvegliano lo svolgimento dei corsi.
- Sorvegliano il rispetto degli standard di qualità e adottano i provvedimenti necessari.
- Sono responsabili delle pubblicazioni dei corsi rispettivamente delle convocazioni.
- Definiscono il costo per persona in formazione e per giornata di corso nei confronti delle aziende di tirocinio nonché le procedure di pagamento.
- Allestiscono i preventivi e i conteggi per le sovvenzioni all'attenzione dei cantoni.
- Allestiscono i conti annuali all'attenzione degli enti responsabili dei corsi.
- Redigono un rapporto annuale sui corsi all'attenzione di commissione di vigilanza, cantoni ed enti responsabili dei corsi.

2.4 Centri di CI

I corsi interaziendali si svolgono presso i centri di CI che sono centri di formazione di associazioni professionali, società, aziende ecc.

Compiti dei centri di CI

- I centri di CI adempiono le condizioni e gli standard di qualità per lo svolgimento dei corsi.
- Assumono i responsabili dei corsi interaziendali con i requisiti legali ai sensi dell'articolo 45 LFPr e dell'articolo 45 OFPr.
- Mettono a disposizione l'infrastruttura e il materiale per i corsi.
- Preparano i corsi.
- Provvedono alla formazione delle persone che partecipano ai corsi.
- Qualificano i partecipanti dei corsi.
- Allestiscono i preventivi e i conteggi all'attenzione della commissione dei corsi
- Rispettano gli standard di qualità.
- Eseguono valutazioni dei corsi e si occupano del loro sviluppo.

Disposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali

3. Standard di qualità

I seguenti standard di qualità valgono per i corsi interaziendali destinati alle formazioni di base MEM di cui al capitolo 1.

Standard n.1 Sviluppo dei corsi in funzione degli obiettivi

I corsi interaziendali soddisfano le direttive dei piani di formazione relativi alla professione e le esigenze della pratica professionale.

Standard n.2 Strumenti di conduzione efficaci

Sono descritte le esigenze interne ed esterne di qualità. Gli strumenti di conduzione sono definiti e vengono impiegati in modo appropriato e coerente.

Standard n.3 Conduzione effettiva dei processi

I processi rilevanti per la qualità e la sicurezza sono definiti, documentati, vengono trattati effettivamente e sono verificati regolarmente quanto a efficienza, efficacia e raggiungimento degli obiettivi.

Standard n.4 Percezione dei ruoli definiti

I ruoli necessari sono definiti e appropriati (compiti, competenze e responsabilità). Sono percepiti realmente da tutte le parti coinvolte.

Standard n.5 Collaborazione e comunicazione attive con i gruppi di interesse

Gli operatori dei corsi interaziendali collaborano attivamente con le scuole professionali e le aziende di tirocinio allo scopo di raggiungere gli obiettivi di formazione relativi alla professione. Le informazioni vengono acquisite in funzione dei bisogni, in modo credibile e attuale e messe a disposizione degli interessati. Grazie a una comunicazione attiva e aperta vengono promosse la comprensione e la fiducia reciproche.

Standard n.6 Collaboratori competenti e impegnati

I collaboratori interpretano e applicano un'attiva cultura del feedback; seguono una formazione continua mirata e regolare.

Standard n.7 Infrastruttura adeguata

La funzionalità di macchine, utensili e mezzi ausiliari viene verificata regolarmente; si provvede alla loro manutenzione e al loro adeguamento ai progressi della tecnica. Soddisfano tutti i requisiti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (CFSL 6508). L'organizzazione degli spazi didattici contribuisce a creare un buon clima d'insegnamento e apprendimento.

Standard n.8 Svolgimento dei corsi efficiente e orientato a un apprendimento efficace

La pianificazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali si attengono ai principi pedagogici formulati.

I formatori sviluppano la qualità del proprio insegnamento sulla base dei risultati di valutazioni interne ed esterne.

L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono efficienti.

Standard n.9 Raggiungimento comprovabile degli obiettivi di formazione

Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato e documentato. Le prestazioni e il comportamento delle persone in formazione sono valutati secondo criteri oggettivi.

Standard n.10 Sviluppo continuo dell'offerta, della qualità e dell'organizzazione

L'attualità delle offerte formative, il raggiungimento degli obiettivi e degli standard di qualità vengono valutati periodicamente secondo metodi prestabiliti. Le offerte, i processi e l'organizzazione sono ulteriormente sviluppati in base ai risultati.

4. Controllo delle competenze nei CI

I controlli delle competenze comprendono il programma dei CI nel quale sono elencate le risorse impartite e il rapporto dei CI in cui vengono registrate le prestazioni della persona in formazione.

Le risorse elencate nel programma dei corsi rimandano ai numeri d'identificazione delle risorse elencate nel catalogo competenze-risorse. Al termine del corso, il centro CI, gli altri luoghi di formazione e le aziende di tirocinio che beneficiano di una deroga emettono il rapporto dei corsi, lo discutono con le persone in formazione e in seguito lo trasmettono alle aziende di tirocinio. I controlli delle competenze sono parte integrante della documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni della persona in formazione.

La / il responsabile dei corsi interaziendali valuta le competenze e le risorse acquisite durante i corsi interaziendali. La valutazione si estende su tutta la durata di un corso.

La valutazione si estende alle

- risorse professionali;
- risorse metodologiche;
- risorse sociali;
- risorse concernenti la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell'ambiente.

Sotto la rubrica «Osservazioni e misure di sostegno» la / il responsabile del corso menziona il potenziale miglioramento della persona in formazione. I controlli delle competenze nei CI menzionano pure eventuali assenze durante il corso.

Come base del rapporto dei corsi CI può essere utilizzato il modello del Centro svizzero di servizio per la formazione professionale e l'orientamento professionale (CSFO) o un documento equivalente messo a disposizione dal centro CI, dall'altro luogo di formazione o dall'azienda di tirocinio che beneficia di una deroga.

Il centro di distribuzione del rapporto dei CI sul controllo delle competenze è elencato nel piano di formazione al punto 6 Allegati, capitolo 6.1 Documentazione e dell'apprendimento e delle prestazioni .